REGOLAMENTO (CE) N. 2534/2000 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2709/1999 recante apertura, per il 2000, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine, e che modifica il regolamento (CE) n. 1439/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98 [2], in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dell'altra [3], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [4], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra [5], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [6], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [7], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria [8], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca [9], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca [10], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania [11], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria [12], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

[1] GU L 328 del 20.12.1995, pag. 31.
[2] GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.
[3] GU L 319 del 21.12.1993, pag. 1.
[4] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 14.
[5] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 17.
[6] GU L 368 del 31.12.1994, pag. 1.
[7] GU L 368 del 31.12.1994, pag. 5.
[8] GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.
[9] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.
[10] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.
[11] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.
[12] GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

considerando quanto segue:

(1) L'allegato A del regolamento (CE) n. 1727/2000 fissa per alcuni prodotti agricoli i quantitativi che a decorrere dal 1º luglio 2000 possono essere importati dall'Ungheria in esenzione totale da dazio doganale entro determinati contingenti tariffari, limiti e quantitativi di riferimento.

(2) L'allegato A del regolamento (CE) n. 2433/2000 fissa per alcuni prodotti agricoli i quantitativi che a decorrere dal 1º luglio 2000 possono essere importati dalla Repubblica ceca in esenzione totale da dazio doganale entro determinati contingenti tariffari, limiti e quantitativi di riferimento.

(3) L'allegato A del regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio fissa per alcuni prodotti agricoli i quantitativi che a decorrere dal 1º luglio 2000 possono essere importati dalla Repubblica slovacca in esenzione totale da dazio doganale entro determinati contingenti tariffari, limiti e quantitativi di riferimento.

(4) L'allegato A del regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio fissa per alcuni prodotti agricoli i quantitativi che a decorrere dal 1º luglio 2000 possono essere importati dalla Romania in esenzione totale da dazio doganale entro determinati contingenti tariffari, limiti e quantitativi di riferimento.

(5) L'allegato A del regolamento (CE) n. 2290/2000 fissa per alcuni prodotti agricoli i quantitativi che a decorrere dal 1º luglio 2000 possono essere importati dalla Repubblica di Bulgaria in esenzione totale da dazio doganale entro determinati contingenti tariffari, limiti e quantitativi di riferimento.

(6) Poiché le importazioni sono gestite sulla base dell'anno civile, i quantitativi previsti per il 2000 corrispondono alla somma della metà del quantitativo del periodo dal 1º luglio 1999 al 30 giugno 2000 e della metà del quantitativo del periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001.

(7) Per tener conto di tali concessioni occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2709/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante apertura, per il 2000, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine [1], nonché modificare il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2709/1999 [3].

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95 è sostituito dal testo seguente:

«1. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine. Nel caso di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 nonché, per quanto riguarda la Polonia, del codice NC 0104 20 10, le domande di titoli e i titoli stessi recano, nelle caselle 17 e 18, l'indicazione della massa netta e, ove del caso, del numero di animali da importare.

Il titolo obbliga ad importare i prodotti dal paese indicato.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2709/1999 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204, originarie dei paesi indicati negli allegati, e di riproduttori vivi di razza pura della specie caprina del codice NC 0104 20 10 provenienti dalla Polonia, sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente regolamento.»

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nonché, per quanto riguarda la Polonia, del codice NC 0104 20 10, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto a zero per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2000, sono indicati nell'allegato II.»

3) All'articolo 6, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolo II, parte A, è applicabile, mutatis mutandis, all'importazione di prodotti del codice NC 0104 20 10 per quanto riguarda la Polonia.»

4) All'articolo 6, il punto 2 è soppresso.

5) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2000.

[1] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 24.

[2] GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

[3] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 (PER IL 2000)

Numero d'ordine: 09.4575

Dazio zero (tonnellate in equivalente peso carcassa)

	Animali vivi e/o carni
Polonia	9 200
Romania	4 845
Ungheria	14 072,5
Bulgaria	6 250
Repubblica ceca	2 125
Slovacchia	4 250»